

Bruxelles, 2 settembre 2020
(OR. en)

10373/20

PECHE 212
DELA CT 106

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Ilze JUHANSONE, Segretaria generale della Commissione europea
Data:	28 agosto 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 5823 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.8.2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2238 per quanto riguarda l'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza e le esenzioni de minimis applicabili a taluni tipi di pesca demersale nel Mare del Nord

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 5823 final.

All: C(2020) 5823 final

Bruxelles, 28.8.2020
C(2020) 5823 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.8.2020

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2238 per quanto riguarda
l'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza e le esenzioni de minimis applicabili a
taluni tipi di pesca demersale nel Mare del Nord**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La progressiva eliminazione dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell'UE è uno degli obiettivi fondamentali del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP)¹. A partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di sbarco si applica a tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura nel Mare del Nord. Il regolamento di base contiene inoltre disposizioni finalizzate a una maggiore regionalizzazione, allo scopo di garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni attività di pesca e di ogni zona marina.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che occorre stabilire i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e meccanismi specifici di flessibilità mediante piani pluriennali o, in loro assenza, mediante piani in materia di rigetti.

Il regolamento (UE) 2018/973² che istituisce un piano pluriennale di gestione degli stock demersali nel Mare del Nord e delle attività di pesca che sfruttano tali stock è stato adottato nel 2018 ed è applicato agli stock demersali del Mare del Nord.

Per tutti gli stock di specie presenti nel Mare del Nord cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/973 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 dello stesso regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il regolamento (UE) 2018/973 specificando i dettagli di tale obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Il regolamento (UE) 2019/2238³ che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2020-2021 è stato adottato nel 2019. Il regolamento (UE) 2018/2035⁴ che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021 è stato adottato nel 2018. Prima di tale regolamento erano stati adottati piani in materia di rigetti per la pesca demersale nel Mare del Nord per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'atto delegato proposto si basa sulle raccomandazioni comuni elaborate e presentate alla Commissione dagli Stati membri interessati (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia) che, in questa regione, hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca considerate.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi della misura proposta

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca alle quali si applicheranno misure specifiche, ossia l'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza e le esenzioni de minimis.

Base giuridica

Articolo 11 del regolamento (UE) 2018/973.

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.

³ GU L 336 del 30.12.2019, pag. 34.

⁴ GU L 327 del 21.12.2018, pag. 17.

Principio di sussidiarietà

Il regolamento delegato è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

Il regolamento delegato rientra nell'ambito di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/973 e si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di tali disposizioni.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento delegato della Commissione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un piano in materia di rigetti e le disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco mediante atti delegati. Gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto hanno presentato la raccomandazione comune. Le misure in essa contemplate e incluse nel presente regolamento si fondano sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013,

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.8.2020

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2238 per quanto riguarda l'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza e le esenzioni de minimis applicabili a taluni tipi di pesca demersale nel Mare del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio⁵, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata. Tali piani pluriennali specificano i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarli ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino i dettagli dell'obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (4) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 29 maggio 2019, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, i citati Stati membri e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. La raccomandazione comune è stata modificata il 7 agosto 2019. A seguito

⁵ GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.

⁶ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

delle citate raccomandazioni comuni la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2019/2238⁷ del 1° ottobre 2019.

- (5) L'8 novembre 2019 gli Stati membri interessati e il Regno Unito hanno presentato una nuova raccomandazione comune per correggere alcuni errori e omissioni involontarie nel regolamento delegato (UE) 2019/2238.
- (6) La raccomandazione comune dell'8 novembre 2019 proponeva di concedere, fino al 31 dicembre 2021, un'esenzione per la cattura dello scampo con reti a strascico dotate di un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm. Siffatta esenzione aveva ricevuto una valutazione scientifica positiva⁸ ed era già stata inclusa nei precedenti piani in materia di rigetti. Nel 2018 il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) aveva osservato che le informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione si basavano su un metodo affidabile e che la tecnica di convalida utilizzata nel contesto di flotte di più ampie dimensioni era appropriata⁹. Nonostante tale sostegno scientifico positivo, il regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione ha involontariamente limitato tale esenzione fino al 31 dicembre 2020, anche se non sussistevano giustificazioni scientifiche al riguardo. È pertanto opportuno applicare tale esenzione fino al 31 dicembre 2021.
- (7) Sulla base della citata valutazione dello CSTEP, il regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione includeva per errore anche un obbligo di fornire entro il 1° maggio 2020 informazioni a supporto dell'esenzione per la cattura dello scampo con reti a strascico dotate di un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm. Detta esenzione dovrebbe pertanto essere esclusa dall'obbligo di fornire ulteriori dati.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 contiene un'omissione involontaria concernente l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare. La raccomandazione comune presentata il 7 agosto 2019 proponeva un'esenzione per le catture di passera di mare effettuate nella pesca di pesci piatti o tondi con determinate reti da traino aventi dimensioni di maglia di almeno 90-99 mm e munite di pannello Seltra o aventi dimensioni di maglia di almeno 80-99 mm. Lo CSTEP ha riscontrato variabilità tra gli studi pertinenti per quanto riguarda i tassi di sopravvivenza (18-75 %), con livelli particolarmente bassi per gli esemplari di passera di mare di dimensioni inferiori¹⁰. Per questo motivo l'esenzione avrebbe dovuto essere concessa solo fino al 31 dicembre 2020, ma, erroneamente, ciò non è stato indicato dall'articolo 6, paragrafo 4. Inoltre, l'obbligo di fornire informazioni supplementari dovrebbe riguardare anche tale esenzione.
- (9) La raccomandazione comune dell'8 novembre 2019 proponeva di introdurre un'esenzione de minimis per la molva catturata con determinate reti a strascico aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm.

⁷ Regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2020-2021 (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 34).

⁸ https://stecf.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=f2e28988-14e4-4fdf-9770-0619edd32e64&groupId=43805

⁹ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

¹⁰ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf/0b2566fa-f07c-4215-99a7-3b7aa1a5265e>

- (10) Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione, del 18 ottobre 2018, aveva concesso un'esenzione de minimis per le catture di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con determinate reti a strascico con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm nella sottozona CIEM 4. L'esenzione è stata concessa sulla base delle prove fornite dagli Stati membri e corroborata da una valutazione scientifica¹¹. Lo CSTEP ha osservato che era ragionevole supporre che i miglioramenti nella selettività volti a ridurre le catture indesiderate di molva fossero tecnicamente impegnativi, data la morfologia di tale specie. Tale esenzione non è stata riportata nel regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione, a causa di errori di comunicazione tra il gruppo regionale degli Stati membri e la Commissione. È pertanto opportuno modificare l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione per includervi detta esenzione.
- (11) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2238.
- (12) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore subito dopo la pubblicazione. Considerando che il regolamento delegato (UE) 2019/2238 è entrato in vigore il 1° gennaio 2020, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 è così modificato:

- (1) All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), punti 1) e 3), è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), punti 1) e 3). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.";
- (2) All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- "Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2 sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.";
- (3) l'articolo 10 è così modificato:
- (a) alla lettera n), dopo la frase introduttiva, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

¹¹ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf/9798bf87-66be-467a-aeb9-4950cddbdfb>

"l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite;"

(b) è aggiunta la seguente lettera o):

"o) nella pesca demersale della molva effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm:

un quantitativo di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.8.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN